



COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE
ADULTI - POLITICHE ABITATIVE – CENTRO DONNA

AVVISO PUBBLICO

**Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt.
38 e 39 della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii. –
Contributi Affitto anno 2022
Deliberazione Giunta Regionale n. 1150 del 11.07.2022**

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO

1. Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 2565 del 13/09/2022 è stato approvato il presente Avviso con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici integrativi dovuti per **l'anno 2022** ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n. 1150 del 11.07.2022.
2. Le domande per la richiesta dei suddetti contributi per l'affitto sono presentabili **con decorrenza dalle ore 12,00 del 15 settembre 2022, fino alle ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2022**, nel rispetto delle modalità indicate nel presente Avviso.
3. Si precisa che la Regione Emilia Romagna, con un proprio successivo provvedimento, provvederà al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni capofila dei distretti socio – sanitari, individuati dalla propria deliberazione sopra richiamata.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni in merito contenute nella DGR n. 1150 del 11.07.2022.

Art. 2 - UTILIZZO DELLE RISORSE

1. Le risorse risultanti disponibili per l'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dalle DGR n. 2119 del 13.12.2021 e DGR n. 1150 del 11.07.2022, sono utilizzate per le domande utilmente presentate ai sensi del presente Avviso.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ACCESSO

1. Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana; oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

2.1 Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2022 non superiore a € 17.154,00 (Graduatoria 1)

oppure

2.2 Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'INPS nell'anno 2022 non superiore ad € 35.000,00 e calo del reddito Irpef superiore al 25%. Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l'attestazione Isee corrente emessa dall'INPS nell'anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021 (Graduatoria 2).

3.1 Titorarietà di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;

oppure

3.2 titorarietà di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

Art. 4 – CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità.

Art. 5 - CASI DI ESCLUSIONE E DI INCOMULABILITA'

1. Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE, verificate si nel corso dell'anno 2022:

A - avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo regionale per l'”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

B - avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

C - avere ricevuto la concessione di un contributo del Programma regionale per la “Rinegoziazione dei contratti di locazione” di cui alla DGR n. 1275/2021 e successive modifiche;

D - aver ricevuto nel corso dell'anno 2022 un contributo dal Comune di Forlì erogato dal Fondo Casa a concorrenza del contributo spettante ai sensi del presente Avviso;

2. Per quanto riguarda specificamente la Graduatoria 1, è causa di esclusione essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla data di presentazione della domanda. Pertanto, i cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica possono presentare domanda soltanto per la Graduatoria 2.

3. I contributi del presente Avviso non sono altresì cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza, per la quota destinata all'affitto l'Amministrazione Comunale, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari.

Art. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le domande ammesse provenienti da tutti i Comuni del Distretto saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte:

- Graduatoria 1: nuclei famigliari con ISEE tra 00,00 e 17.154,00
- Graduatoria 2: nuclei famigliari con ISEE tra € 00,00 e € 35.000,00 e con calo di reddito Irpef superiore al 25%;

2. All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

3. In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

4. In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Art. 7 - CONTRIBUTO

1. Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

- Graduatoria 1 – 40% delle risorse disponibili per il Distretto;
- Graduatoria 2 - 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

2. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno di una graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzabile per l'altra graduatoria distrettuale.

3. Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

4. Il contributo è concesso all'inquilino a seguito della presentazione, a corredo della domanda, della dichiarazione del proprietario circa l'insussistenza attuale della condizione di morosità o documentazione analoga (es copia delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni nel 2022).

In mancanza il conduttore riceverà formale richiesta da parte del Servizio Benessere sociale e Partecipazione, in sede istruttoria, per la produzione della suddetta documentazione entro il termine perentorio che sarà indicato nella richiesta. In mancanza la domanda risulta inammissibile con esclusione dalla graduatoria distrettuale.

5. È comunque possibile liquidare il contributo al proprietario se il soggetto beneficiario, in sede di presentazione della domanda, ne faccia espressa richiesta.

Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I conduttori interessati, possono presentare la domanda direttamente, accedendo alla specifica piattaforma regionale “*online*”, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 settembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 2022, muniti di SPID/CNS/CIE.
2. In alternativa, per la presentazione della domanda “*online*”, è possibile avvalersi dell’assistenza gratuita rivolgendosi ai CAF accreditati ed abilitati dalla Regione e convenzionati con il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, il cui elenco aggiornato è disponibile nella pagina web istituzionale del Comune di Forlì, oppure mediante l’assistenza fornita dagli operatori del Comune di Forlì.
3. Per tutti i richiedenti la presentazione della domanda avviene esclusivamente tramite l’accesso alla suddetta specifica e dedicata piattaforma regionale “*online*”. Le domande presentate con modalità difformi sono inammissibili ed automaticamente escluse.
4. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
5. L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani. Pertanto, il soggetto che presenta la domanda, ovvero il proprietario dell’alloggio, qualora il richiedente chieda la liquidazione direttamente a quest’ultimo ovvero in presenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione, deve essere intestatario di un conto corrente bancario o postale ubicato in Italia.
6. È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
7. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
8. I requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.
9. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda, l’attestazione sottoscritta dal proprietario dell’alloggio nella quale si dichiara l’attuale assenza di una morosità nel pagamento dei canoni di locazione, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, oppure le ricevute degli avvenuti pagamenti del canone di locazione per l’anno 2022.

Art. 9 - INATTENDIBILITA'

1. Sono sottoposte ad un controllo più accurato le domande che presentano un valore ISEE certificato nell’anno 2022 non adeguato a sostenere il canone di locazione.
2. Detta condizione di “inattendibilità” si registra qualora il valore ISEE del nucleo richiedente, certificato nell’anno 2022, sia pari o inferiore al 40% del canone annuo di locazione così come definito al precedente Art. 4.
3. Pertanto, ricorrendo la sopra indicata condizione di “inattendibilità”, il richiedente è tenuto a motivare – ed eventualmente documentare - le fonti effettive di reddito del nucleo familiare (es. redditi non imponibili ai fini IRPEF).
4. Il Comune, prima dell’erogazione del contributo si riserva, in ogni caso di procedere, anche tramite i Servizi sociali comunali, a verificare quanto dichiarato o documentato dal richiedente, provvedendo alla motivata esclusione delle richieste risultanti comunque “inattendibili” o che non dovessero risultare sufficientemente ed adeguatamente giustificate.

Art. 10 - CONTROLLI

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.
2. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
3. Il richiedente dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Art. 11 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento europeo n. 679/2016, art. 13)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali contenuti nella domanda di contributo per l'affitto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2. Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza. I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, ad altri soggetti pubblici.
3. Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, rivolgendosi al responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione.
4. Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di Forlì: www.comune.forli.fc.it
5. Il Comune di Forlì non assume responsabilità per la dispersione delle domande, della documentazione e delle comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni fornite dal richiedente né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Forlì, 15 settembre 2022.

La Dirigente
Servizio Benessere Sociale e Partecipazione
Dott.ssa Giorgina Susanna Savoldi
(documento firmato digitalmente)